



**CAPITOLATO D'ONERI RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SVILUPPO DELLA STRATEGIA DI
COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL CONCEPT ITALIA
TEAM DEL CONI.**

CIG 6214048A9F. R.A. 029/15/PA.



Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di sviluppo della strategia di comunicazione e promozione del concept Italia Team del Coni.

La descrizione dettagliata delle prestazioni che concorrono a formare l'oggetto dell'appalto, salvo più precise indicazioni che saranno impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto, è meglio specificata nella relazione descrittiva "Linee Guida".

Art. 2 – DURATA DELL' APPALTO

L'appalto avrà inizio dalla data del verbale di avvio di esecuzione del contratto fino al 31 dicembre 2016. Non è consentita, in alcun caso, la possibilità di tacita proroga.

Art. 3 – CORRISPETTIVI

Il valore dell'appalto è stabilito in € 200.000,00 (euro duecentomila/00)+IVA. Su tale importo sarà applicato il ribasso unico percentuale offerto in sede di gara.

Art. 4 – MARCHI

L'attività di valorizzazione e comunicazione dei marchi del CONI e dei marchi delle aziende partner non potrà in nessun modo essere in contrasto con le disposizioni del CIO.

L'aggiudicatario sarà unico responsabile, nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, del rispetto dei vincoli e delle linee guida stabiliti in materia di CIO (Comitato Olimpico Internazionale) nella Carta Olimpica.

Art. 5 - PAGAMENTI

Le fatture potranno essere emesse con le seguenti modalità:

- 30% (trentapercento) dell'importo complessivo, al netto del ribasso di gara, dopo la stipula del contratto;
- 30% (trentapercento) dell'importo complessivo, al netto del ribasso di gara, entro 6 mesi dalla data della stipula del contratto;
- 20% (ventipercento) dell'importo complessivo, al netto del ribasso di gara, al 31 luglio 2016;
- 20% (ventipercento) dell'importo complessivo, al netto del ribasso di gara, al 31 dicembre 2016 ed in ogni caso, dopo la verifica della regolare esecuzione del contratto da parte della Direzione Marketing e Sviluppo competente nella gestione del contratto medesimo (tel 06-36857026).

I pagamenti verranno entro **60** giorni dalla data di emissione delle relative fatture.

I suddetti pagamenti, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. (*"Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia"*), saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dall'Impresa aggiudicataria. Al tal fine, i concorrenti dovranno compilare in ogni parte, controfirmare ed inserire nei documenti di gara la Scheda Anagrafica Fornitore composta di nn. 2 pagine.

In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013.

Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (www.indicepa.gov.it) a questa Stazione Appaltante, da inserire obbligatoriamente nell'elemento del tracciato della fattura elettronica denominato "Codice Destinatario", è il seguente: **UFEEXY**.

Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario.

Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al "Codice Univoco Ufficio", **si richiede obbligatoriamente** di indicare nella fattura elettronica, **ove previsto**, anche le seguenti informazioni:

- **Codice Identificativo Gara – <CIG>**
- **Numero Ordine di Acquisto – ODA**

Per quanto di proprio interesse sul sito www.fatturapa.gov.it sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Le fatture potranno essere presentate, in ogni caso, solo previo rilascio del relativo Certificato di Pagamento e soltanto dopo l'emissione da parte della Coni Servizi SpA, Direzione Acquisti, dell'ordine di acquisto (ODA).

La Coni Servizi S.p.A. si riserva di non procedere al pagamento delle fatture nei seguenti casi:

- che non siano trasmesse in modalità elettronica;
- per le quali si riscontri l'incompletezza e/o l'erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell'indicazione del numero di ODA e CIG relativo; non correttezza del numero di ODA/CIG, ecc.);
- per le quali si riscontri l'incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura anteriore alla data di emissione dell'ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all'ODA; ecc.).

L'impresa aggiudicataria, ai sensi e per gli effetti della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., dovrà necessariamente assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge medesima e dovrà altresì impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Coni Servizi S.p.A. ed all'Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 6 – CONTROLLI

La Coni Servizi avrà la facoltà di effettuare, in ogni momento e senza obbligo di preavviso, controlli sull'andamento del servizio e del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

Art. 7 – GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA E GARANZIE DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 75 comma 1 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i, l'offerta dovrà essere corredata dal documento attestante la costituzione di una garanzia, pari al due per cento (2%) dell'importo complessivo dell'appalto, **sotto forma di cauzione o di fideiussione**, destinata a risarcire l'eventuale danno derivante dalla mancata sottoscrizione del contratto, e accompagnata, a pena di esclusione, dall'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la cauzione definitiva di cui al successivo punto B), nelle forme di cui all'articolo 113 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente:

- in contanti , mediante versamento presso la Banca Nazionale del Lavoro, ag. 6309, c/c n. 9000 – ABI 1005 – CAB 03309 – CIN K, IBAN IT79K010050330900000009000. La ricevuta del suddetto versamento è considerato documento probatorio dell' avvenuta costituzione;
- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, provvisti delle cedole in corso, valutati al prezzo della valutazione della Borsa di Roma nel giorno precedente a quella del versamento. Il deposito in titoli deve essere costituito presso l'Istituto Tesoriere con vincolo a favore della CONI Servizi S.p.A.

Nessun interesse è dovuto all'aggiudicatario sulle somme costituenti la cauzione, le cedole relative a titoli costituenti in deposito saranno incassate dalla CONI Servizi S.p.A. ed il corrispettivo sarà versato al depositante.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere costituita:

- mediante fidejussione bancaria, prestata da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- mediante polizza fidejussoria prestata da una delle società di assicurazioni elencate nel decreto 16 novembre 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 275 del 23 novembre 1993 e successive modificazioni, o rilasciata da intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Nel caso di costituzione della cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, la stessa dovrà:

- avere durata di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle offerte;
- prevedere il pagamento da parte del fidejussore entro quindici giorni a prima e semplice richiesta della Coni Servizi S.p.A.
- escludere il beneficio della preventiva escussione dell'impresa aggiudicataria;
- prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile.

Inoltre, la Coni Servizi S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere il rinnovo della garanzia, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Tale rinnovo non potrà essere superiore a 180 giorni dalla naturale scadenza della garanzia.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario nonché la mancata dimostrazione dei requisiti di idoneità necessari ai fini della partecipazione alla gara ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La Coni Servizi S.p.A nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

L'Impresa, qualora ricada nelle condizioni previste dall'art. 40, comma 7 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i., può presentare la suddetta cauzione ai sensi della medesima normativa, e pertanto l'impresa alla quale venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruisce del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento.

La Società CONI Servizi S.p.A. procederà ad incamerare la cauzione o ad escutere il fideiussore qualora l'aggiudicatario rifiuti di sottoscrivere il contratto o non costituisca la garanzia fideiussoria di cui al successivo punto B).

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i., le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5.

Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i. (*R.T.I. verticali*) la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".

B) CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 113 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., al momento della sottoscrizione del contratto, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, l'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria nella misura del 10 per cento (10%) dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, l'importo della garanzia fidejussoria è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Detta garanzia deve essere costituita con le modalità di cui all'art.75, comma 3 e deve prevedere espressamente:

- ✓ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- ✓ la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- ✓ l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

La mancata prestazione della garanzia comporta la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al punto A), da parte della Stazione Appaltante, salvo il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione a tutela dell'interesse della Coni Servizi S.p.A. In tal caso, la Coni Servizi SpA provvederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente secondo in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., la garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 8 - PENALI

La Coni Servizi ha la facoltà di applicare penali in caso di violazione degli obblighi contrattuali. Per ogni inadempienza, riconducibile a singole prestazioni non effettuate, effettuate in ritardo e/o non conformi a quanto stabilito nelle Linee Guida, nel presente disciplinare e nel contratto, la Coni Servizi SpA applicherà una penale il cui importo potrà variare da € 500,00 (cinquecento/00) fino a 15.000,00 (quindicimila/00) secondo la gravità, discrezionalmente valutata.

Le inadempienze saranno contestate per iscritto (anche via fax o via mail) e le penali di cui sopra saranno applicate qualora la ditta non fornisca, nel termine perentorio di 3 giorni, sufficienti e valide giustificazioni.

Decorsi tre giorni, la Coni Servizi avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto per inadempimento, con incameramento della cauzione e salvi ogni diritto e azione esperibile per il risarcimento del maggiore danno.

Art. 9 - SUBAPPALTO

Il subappalto è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i. E' ammesso il subappalto nella misura non superiore al 30% dell'importo complessivo contrattuale, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Art.10 - SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi previsti nel presente Disciplinare, la Coni Servizi S.p.A. avrà facoltà di risolvere in ogni momento il contratto per colpa ed in danno della Società appaltatrice ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 codice civile, salvo ogni ulteriore azione per il riconoscimento del maggior danno.

Potrà dichiarare immediatamente risolto il contratto, in conformità all'art. 136 del Decreto Lgs. 163/06 e s.m.i, qualora accerti comportamenti dell'appaltatore che concretano grave inadempimento, grave irregolarità e/o grave ritardo alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita della fornitura, nonché per reati accertati a carico dell'appaltatore, in conformità all'art. 135 del Decreto Lgs. 163/06 e s.m.i.

Peraltro la CONI Servizi S.p.A. avrà sempre facoltà, in relazione a proprie esigenze, di modificare, sospendere, ridurre, annullare, gli ordinativi già emessi.

La CONI Servizi SpA potrà esercitare la facoltà di risoluzione di cui al presente articolo dandone comunicazione alla ditta appaltatrice con lettera raccomandata A.R., da inviarsi con almeno 30giorni di preavviso.

In tutti i casi in cui lo scioglimento anticipato del contratto avvenga per fatto imputabile alla ditta appaltatrice, la CONI Servizi procederà all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, fermi restando ogni diritto o azione esperibili ai fini del risarcimento del maggiore danno.

Inoltre, in tutte le ipotesi di scioglimento o riduzione dell'oggetto del contratto, la ditta aggiudicataria rinuncia, sin d'ora, a pretendere gli indennizzi di cui all'art. 1671 c.c., fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite.

Fatta salva la corresponsione delle penali e l'eventuale richiesta di risarcimento danni, CONI Servizi S.p.A. potrà inoltre risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 cod. civ., mediante semplice lettera raccomandata, al ricorrere delle seguenti fattispecie che vengono indicate a solo titolo esemplificativo e non esaustivo:

- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- nel caso in cui non venga effettuata una o più prestazioni connesse a uno degli eventi elencati nelle Linee Guida;
- qualora, in caso di intimazione ad adempiere ad obblighi di natura contrattuale da parte del Rup e o dal responsabile dell'esecuzione del contratto la ditta appaltatrice non ottemperi nel termine di gg. 7 (sette);
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- in caso di inosservanze che, nel corso del rapporto contrattuale, abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiori al 10% dell'importo contrattuale;
- qualora la ditta aggiudicataria risulti ricadere in una delle situazioni previste dall'art. 38, comma 1 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n° 163;
- in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dalla ditta al fine della partecipazione alla gara o in ottemperanza alle prescrizioni indicate dal contratto, dalle Linee Guida e dal presente disciplinare;
- subappalto fuori dei casi non espressamente consentiti dal Disciplinare, e dalla legislazione vigente;
- in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto previsti dal medesimo art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- nel caso di inosservanza dell'impegno di osservare tutte le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 231/2001 e s.m.i., nonché delle norme del Codice Etico della Coni Servizi Spa;
- nel caso di inadempimento degli obblighi retributivi, contributivi, assistenziali e fiscali dovuti dall'impresa appaltatrice e/o subappaltatrice nei confronti dei propri dipendenti impiegati nell'appalto di cui all'oggetto;
- stato di inosservanza della ditta appaltatrice riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- nel caso di cessione del contratto ad altra Impresa.

Art. 11 - RECESSO

A norma dell'art. 1373 del codice civile, la CONI Servizi S.p.A. ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione alcuna, dandone comunicazione scritta all'appaltatore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla data di efficacia del recesso quale determinata nella predetta comunicazione, senz'alcun altro onere a suo carico se non quello del pagamento delle forniture già effettuate e già maturate alla data di efficacia del recesso.

Pertanto, la ditta appaltatrice, ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

ART. 12 – RISERVATEZZA

Il presente contratto e tutte le informazioni, i dati e le notizie di cui l'aggiudicatario verranno a conoscenza, in qualsiasi modo, nel corso di esecuzione dell'incarico, si intendono coperti da rigoroso vincolo di riservatezza, per tutta la durata dell'incarico e per i due anni successivi alla cessazione dello stesso. Il vincolo riguarda anche analisi, documenti, studi e atti predisposti



dall'aggiudicatario nell'esecuzione dell'incarico, che non potranno in nessun modo essere divulgati o diffusi in difetto di consenso della Coni Servizi, senza alcun limite temporale.

L'aggiudicatario è tenuto ad adottare misure adeguate ad assicurare il rispetto dell'obbligo di riservatezza, impartendo istruzioni prima della comunicazione a qualsiasi dipendente o collaboratore di ogni informazione riservata, al fine di prevenire l'uso non consentito. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle seguenti ipotesi: informazioni divenute di dominio pubblico senza che vi sia stata violazione della presente clausola o di qualsiasi altro obbligo di riservatezza; informazioni ottenute da terzi senza che vi sia stata violazione della presente clausola o di qualsiasi altro obbligo di riservatezza; informazioni irrilevanti ovvero che devono essere rivelate per disposizioni di legge o di qualsiasi competente autorità.

E' fatto altresì divieto dell'aggiudicatario di emettere comunicati stampa riguardanti l'appalto in oggetto, se non preventivamente concordati con Coni Servizi e/o CONI.

La presente obbligazione ha natura essenziale.

Art. 13 - CESSIONE DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 1260, comma 2 del codice civile, è vietata all'aggiudicatario la cessione del credito a terzi in qualsiasi forma, salvo autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.

L'aggiudicatario è obbligato a trasferire tale divieto di cessione di credito ad ognuno dei sub-appaltatori, sempre salvo autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.

Qualora si rilevasse una cessione di credito non autorizzata, l'Aggiudicatario sarà automaticamente ritenuto gravemente inadempiente e la CONI servizi S.p.A. potrà pretendere la rescissione del contratto.

Art. 14- ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della impresa affidataria tutte le spese, le imposte e le tasse presenti e future inerenti l'appalto.

L'I.V.A. è a carico della Coni Servizi S.p.A.

L'affidamento di quanto in oggetto avverrà mediante stipula di formale contratto, nella forma della scrittura privata non autenticata, nel giorno che sarà stabilito da Coni Servizi. Il predetto contratto sarà sottoposto alla registrazione con onere delle spese necessarie a carico dell'affidatario.

Al riguardo si fa presente che, su richiesta di Coni Servizi, il fornitore dovrà dare inizio all'esecuzione anticipata del servizio anche nelle more della stipula del contratto, che non potrà essere effettuata prima dello scadere del termine dilatorio di cui all'art. 11, comma 10, del Codice.

Art. 15 - FORO COMPETENTE

Eventuali controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine al contratto sono di esclusiva competenza del Foro di Roma.
